



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

PROVINCIA di TORINO

Codice Fiscale 95018840017

SERVIZIO SEGRETERIA

www.unionenet.it - email: protocollo@unionenet.it
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati:
rpd.privacy@pec.it – avv.galvagno@gmail.com

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O
PRIVATI DIRETTE A FORNIRE, A TITOLO ONEROSO, CONSULENZE O SERVIZI
AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI ORDINARI**

INDICE:

Art.1 – Oggetto

Art.2 – Servizi aggiuntivi svolti su base convenzionale

Art. 3 - Servizi aggiuntivi svolti su base normativa

Art. 4 – Utilizzo dei ricavi derivanti dalla fornitura di consulenze e servizi aggiuntivi

Art. 5 – Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 67 comma 3 lettera a) del CCNL 21.5.2018

Art. 2 – Servizi aggiuntivi svolti su base convenzionale

2. Le convenzioni per la fornitura di consulenze e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari sono finalizzate a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati.
3. Con la stipula delle convenzioni di cui all'art. 1, L'Unione dei Comuni Nord Est Torino si impegna a fornire a titolo oneroso ai soggetti pubblici o privati che ne facciano espressa richiesta una o più consulenze e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla convenzione stessa.
4. Le convenzioni di cui all'art. 43, comma 3, della L. 449/1997 vengono approvate con Deliberazioni della Giunta dell'Unione N.E.T.
5. Le convenzioni disciplinano, tra l'altro, l'oggetto dell'attività o del servizio aggiuntivo da fornire in convenzione, le modalità di svolgimento delle relative prestazioni da parte dei dipendenti, la misura del corrispettivo e le modalità di pagamento. Le convenzioni individuano, altresì, i Servizi, gli Uffici ed il personale dell'Ente direttamente coinvolto.
6. Le attività relative alla convenzione sono svolte, di norma, dai dipendenti al di fuori dell'orario di ufficio, salvo le seguenti ipotesi:
 - nel caso in cui le attività oggetto della convenzione comportino un ridotto carico di lavoro, il dirigente competente ne attesta la compatibilità con il disbrigo delle attività istituzionali;
 - nei casi in cui disposizioni legislative o regolamentari impongano all'Ente lo svolgimento di funzioni per conto di altri Enti pubblici, potrà essere previsto l'utilizzo del personale dell'ente per una quota d'orario d'obbligo.
 - nel caso in cui le attività, per loro natura, debbano obbligatoriamente essere svolte in orario di ufficio.

Art. 3 – Servizi aggiuntivi svolti su base normativa

1. Sono ricomprese nella fattispecie di cui al precedente articolo le attività non comprese fra quelle istituzionali, per le quali l'Unione percepisce un contributo, compenso o rimborso spese da parte di organismi pubblici o privati, determinato dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti autoritativi comunque denominati.

Art. 4 - Utilizzo dei ricavi derivanti dalla fornitura di consulenze e servizi aggiuntivi

1. I ricavi derivanti dalla fornitura di consulenze e servizi aggiuntivi, sono destinati nel rispetto della legge 449/1997 e della deliberazione della Corte dei Conti Liguria n. 105/2018;
2. Eseguite le verifiche di cui al punto 1 del presente articolo, i ricavi sono depurati dai costi riferiti al personale impegnato per il relativo tempo dedicato ed ai costi di gestione che forfettariamente si considerano al 10% dei ricavi;
3. La somma residua è ripartita ai sensi dell'art. 43 comma 3 della legge n. 449/1997 come segue:
 - il 50% costituisce economia di bilancio, ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge n. 449/1997;
 - il 50% è destinato all'integrazione del fondo per le risorse decentrate di cui all'art.67 del CCNL del 21.05.2018 (parte variabile – l'assoggettamento o meno al limite del F.R.D. dipende dalla natura giuridica dell'Ente/Azienda convenzionato).
4. La quota massima ad incremento del fondo per le risorse decentrate non può in ogni caso superare € 10.000,00 comprensivi di oneri ed IRAP
5. Le attività oggetto delle convenzioni, per la quota ad incremento del fondo per le risorse decentrate devono essere previste nell'annuale Piano della Performance
6. Gli emolumenti destinati al personale impegnato sono erogati a seguito di specifica rendicontazione qualitativa e quantitativa dell'attività svolta, secondo il vigente sistema di valutazione della performance ;
7. Le risorse di cui al precedente comma 3 sono attribuite per il 90% ai dipendenti direttamente coinvolti; il rimanente 10% delle risorse medesime e l'eventuale residuo generato dalla valutazione è destinato alla produttività di tutto il personale amministrativo dipendente dell'Unione. L'eventuale ulteriore residuo alimenta l'economia di bilancio;
8. il contratto decentrato integrativo stabilirà i criteri di ripartizione percentuale delle somme da riconoscere al personale, compresa la correlazione tra l'incentivo e la retribuzione di risultato degli incaricati di posizione organizzativa;
9. I compensi da erogarsi al personale interessato sono calcolati al lordo degli oneri previdenziali e fiscali.

Art. 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, nonché le sue eventuali successive modifiche, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Unione;
2. Il presente Regolamento è altresì pubblicato nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale per le finalità di cui al D.Lgs. n.33/2013 ess.mm.ii..